

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5947

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIAFORA, BIANCHINI, BONSIGNORE, BORRA, BORTOLANI, CACCIA, CAROLI, CARRARA, CARRUS, CHIRIANO, CILIBERTI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, CRESCENZI, CURSI, DAL CASTELLO, DUCE, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, LEONE, LUCCHESI, MANFREDI, MARTUSCELLI, MELELEO, MENSORIO, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PERANI, PICCIRILLO, RIGHI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, SANZA, SINESIO, TEALDI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 10 settembre 1991

Riforma dell'organizzazione giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad oltre otto lustri dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, il Parlamento non ha ancora provveduto ad adeguare compiutamente alla mutata articolazione politico-istituzionale l'ordinamento dell'organizzazione giudiziaria, la cui normativa di fondo poggia ancora sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ispirato a principi istituzionali ben diversi rispetto a quelli dello Stato democratico moderno.

Le riforme fino ad oggi intervenute hanno realizzato un parziale adeguamento ai nuovi principi costituzionali, determinando — paradossalmente — un grave effetto involutivo rispetto alla situazione *qua antea*.

Infranta l'unità gestionale del personale — della quale, almeno, il Ministro era in grado di rispondere al Parlamento

— con la realizzazione dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati dal Ministro, a seguito della costituzione del Consiglio superiore della magistratura (CSM) quale organo di autogoverno con la legge 24 marzo 1958, n. 195, e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si è provveduto a ricostruire la necessaria linea gerarchica che consenta al Ministro, quale unico responsabile verso il Parlamento, di esercitare, attraverso il « proprio personale » le funzioni costituzionali di capo dell'intera organizzazione giudiziaria e della sua organizzazione complessiva, ferme le competenze del CSM.

Ne deriva la sottrazione dell'intero ordine giudiziario — personale amministrativo e di magistratura — alla democratica e legittima vigilanza del sistema politico,

sicché si determina un totale sganciamento istituzionale dell'intero ordine giudiziario, saldamente controllato dalla magistratura nella sua triplice articolazione in organo di autogoverno (CSM), di organi giurisdizionali e di organi amministrativi centrali e periferici (direzioni generali, ufficio legislativo, ispettorato generale ed uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria).

Il Ministro di grazia e giustizia è attualmente, sotto l'aspetto funzionale, praticamente in posizione fortemente subordinata rispetto alla magistratura intesa, ovviamente, quale categoria professionale e non quale istituzione dello Stato, alla quale si consente di occupare un duplice spazio di potere: il proprio, al CSM e nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e quello di spettanza del Ministro, con la conservazione di quella titolarità degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione giudiziaria che col trascorso regime competeva loro, quali « funzionari » dipendenti dal Ministro.

Tale situazione impedisce, in pratica, al Ministro di esercitare compiutamente la funzione politica di autonoma e consapevole progettazione dei provvedimenti diretti al governo dell'organizzazione giudiziaria, sulla base di elementi conoscitivi assunti in forma immediata e diretta dalle strutture dipendenti, senza interferenze — per quanto si voglia, soltanto ipotetiche ed eventuali — da parte di soggetti portatori in prima persona di un « potere diffuso », di diversa estrazione, quali sono i magistrati. Viene altresì compromessa, per la stessa carenza strutturale di cui sopra, la funzione di alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici, su tutti i magistrati del pubblico ministero demandata al Ministro dalla legge — articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e articolo 13 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (guarentigie della magistratura) —, con evidente limitazione dell'altra facoltà attribuita allo stesso Ministro addirittura dalla Costituzione — articolo 107, secondo comma — oltre che dalla normativa ordinaria — articolo 27 del regio decreto legi-

slativo 31 maggio 1946, n. 511, e articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 —, relativa al promovimento dell'azione disciplinare a carico dei magistrati: ciò per effetto della unilateralità delle fonti di informazione, monopolizzate da magistrati inseriti in tutti i posti di funzione dell'amministrazione giudiziaria.

Molteplici e contestuali sono le esigenze che il proposto adeguamento normativo intende soddisfare:

1) realizzare una più puntuale ripartizione di competenze tra Ministro e CSM, in maniera da eliminare inopportune ingerenze del Ministro in ordine a provvedimenti relativi allo stato dei magistrati ed impedire a questi ultimi, con l'occupazione di posti di funzione dell'amministrazione centrale — che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della giurisdizione —, di interferire in affari di squisita natura politica ed amministrativa nonché esulanti dalla competenza professionale dei magistrati stessi;

2) restituire alle funzioni giurisdizionali oltre centocinquanta magistrati, allo stato addetti al Ministero, e recuperare al pieno esercizio delle predette funzioni almeno altrettanti magistrati degli uffici periferici che, impegnati nell'esercizio delle funzioni amministrative di « capo dell'ufficio giudiziario » o di dirigente di « segreteria generale » (ufficio istituito con circolare del CSM) presso le corti e le rispettive procure generali, sono sollevati dall'onere delle funzioni giurisdizionali oppure investiti dell'esercizio di tali funzioni in misura estremamente ridotta, con aggravio della situazione di sovraccarico dei colleghi dediti, invece, ai compiti d'istituto;

3) evitare di affidare a personale certamente meno qualificato dei magistrati togati — per alleggerire gli attuali carichi eccessivi di lavoro degli organi della magistratura — l'esercizio delle delicate e complesse funzioni giurisdizionali, scongiurando il ricorso a provvedimenti di assunzione straordinaria in magistratura o di costituzione di organi di magistratura « onoraria » o « minore » che, co-

munque, non offrirebbero al cittadino le stesse garanzie di obiettività e di competenza tecnico-professionale rispetto a quella togata;

4) ristrutturare il Ministero di grazia e giustizia, il cui impianto originario risale al regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, ed armonizzare la normativa con la parziale riforma operata nel settore penitenziario;

5) professionalizzare il personale amministrativo, sull'esempio di altre amministrazioni italiane e straniere, costituendo l'« Istituto superiore dell'amministrazione giudiziaria », al quale demandare la formazione professionale del personale dell'area direttiva appena assunto ed il perfezionamento professionale dello stesso personale in occasione di ogni successivo passaggio di qualifica, ed istituendo le « Scuole di formazione professionale dell'amministrazione giudiziaria », alle quali demandare l'istruzione del personale appartenente alle altre aree professionali dell'amministrazione.

Devono, infine, sostituirsi l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed il quadro A della tabella IV allegata allo stesso decreto, in quanto divergenti dai criteri direttivi della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, come modificati ed integrati dalla successiva legge 28 ottobre 1970, n. 775, ed in contraddizione con le norme degli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo delegato.

Nessuna norma della legge-delega, infatti, prevedeva deroghe ai criteri generali dettati per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato quanto all'organizzazione ed al funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, nelle sue strutture centrali e periferiche.

Non risponde ad alcun criterio di normazione legislativa, fra l'altro, la mancata previsione di posti di dirigente generale nella pianta organica dell'amministrazione centrale giudiziaria, di cui al quadro A della tabella IV allegata al de-

creto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e tale riduttiva formulazione della struttura centrale dell'amministrazione giudiziaria, rispetto alla formulazione delle piante organiche di tutte le altre amministrazioni, evidenzia la disapplicazione delle direttive impartite con gli articoli 1 e 2 della legge-delega.

Il previsto conferimento ai magistrati degli incarichi di dirigenza amministrativa presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione giudiziaria, e la conseguente estromissione dei dirigenti amministrativi del relativo ruolo organico, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, diverge dal principio dettato dall'articolo 3-bis della legge-delega, secondo cui nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato avrebbe dovuto essere osservato il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in maniera da realizzare nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parità qualitativa di attribuzioni di compiti e di responsabilità, anche in relazione alla uguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis della stessa legge-delega.

Deve ribadirsi, pertanto, che devono essere conferite ai dirigenti dell'amministrazione giudiziaria, e non ai magistrati, le funzioni dirigenziali e direttive presso gli uffici centrali e periferici della stessa amministrazione, mentre ai magistrati restano riservate le funzioni dirigenziali degli organi giurisdizionali, giudicanti e requirenti.

L'articolo 1 evidenzia la pari dignità delle due componenti dell'amministrazione giudiziaria — amministrazione e giurisdizione — finalizzata alla efficacia del bilanciamento dei « poteri » a garanzia dei diritti del cittadino. Elenca, al comma 2, le attribuzioni demandate dalla legge istitutiva del CSM al Ministro di grazia e giustizia e dallo stesso esercitabili avvalendosi dell'organizzazione giudiziaria. Al comma 3 precisa quali soggetti dell'organizzazione giudiziaria costitui-

scono l'ordine giudiziario: quelli, cioè, ai quali sono demandate « funzioni » essenziali ai fini dell'attività giudiziaria; mentre al comma 4 elenca gli ausiliari dell'ordine giudiziario, cioè quei soggetti che, pur contribuendo al compimento di attività utili all'organizzazione giudiziaria, non sono titolari di « funzioni » essenziali.

L'articolo 2 istituisce il Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, in sostituzione della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, precisandone le attribuzioni e, al comma 2, la qualificazione di dirigente generale di livello B dell'amministrazione giudiziaria richiesta per il conferimento della sua titolarità. Al comma 3 è prevista l'alternativa dell'incarico dirigenziale, conferibile anche ad elemento esterno all'amministrazione e dotato di riconosciuta cultura nonché di spiccata capacità tecnico-manageriale, ed al comma successivo le funzioni vicarie conferibili a dirigente generale di livello C dell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 5 delega il Governo all'emanazione della normativa per l'organizzazione del dipartimento, secondo i principi del massimo decentramento, previa analisi delle funzioni dirigenziali attive, ispettive, di consulenza e di studio da attribuire ai dirigenti dell'amministrazione giudiziaria ed attribuibili solo in via eccezionale e provvisoria a magistrati, secondo la disciplina espressamente prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e solo per determinate funzioni espressamente stabilite. Il comma 6 prevede il permanere di magistrati alle funzioni dirigenziali presso l'amministrazione centrale, in attesa dei provvedimenti delegati, previa adozione di decreti di nomina anche in sanatoria — *ex* articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 —.

L'articolo 3 istituisce i provveditorati regionali dell'amministrazione giudiziaria quali organi decentrati del dipartimento, con competenze in materia di personale amministrativo e servizi giudiziari, allo

stato demandate ai capi degli uffici giudiziari.

L'articolo 4 demanda la titolarità dei provveditorati a dirigenti generali di livello C ed il relativo vicariato a dirigenti superiori.

L'articolo 5 conferisce al Governo delega per la creazione dell'« Istituto superiore di studi giudiziari » per la formazione e la specializzazione professionale dei funzionari dell'area direttiva, indicando principi e criteri direttivi per la normativa delegata. L'Istituto dovrà:

1) essere deputato ad indagini sulle problematiche giudiziarie;

2) valorizzare le esperienze maturate nel settore ed elaborare, con programmi a livello universitario, ricerche ed approfondimenti in materia giuridico-giudiziarie;

3) impostare la « degiurisdizionalizzazione » delle procedure di natura amministrativa, per rendere possibili le garanzie giurisdizionali, allo stato attuale imprevedibili per la coincidenza delle figure del controllore e del controllato;

4) provvedere alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei funzionari dell'area direttiva;

5) essere strutturato in almeno due sezioni, di cui una per la formazione ed altra per la specializzazione dei funzionari.

Quanto all'attività dell'Istituto:

a) i programmi, a livello universitario, dovranno essere determinati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello di grazia e giustizia;

b) un corso dovrà essere riservato ad impiegati dell'area di concetto, nel limite di un terzo dei posti disponibili;

c) dovranno essere previsti un corso biennale per gli impiegati di cui *sub b)* e norme sulla composizione della commissione per gli esami finali;

d) dovrà essere previsto un corso semestrale per i vincitori del concorso

pubblico per la nomina a direttore di cancelleria.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di scuole di formazione ed aggiornamento professionale per il personale delle aree di concetto, esecutive ed ausiliarie, ne demanda la direzione a funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e demanda ad una commissione paritetica amministrazione-sindacati, di nomina ministeriale e presieduta dal direttore dell'amministrazione giudiziaria:

- a) la formazione dei programmi;
- b) la scelta dei docenti.

L'articolo 7 prevede, in relazione alle riforme introdotte dagli articoli precedenti, nelle piante organiche l'aumento di 5 unità con qualifica di dirigente generale di livello B per le funzioni di direttore generale dell'amministrazione giudiziaria, degli affari civili e delle libere professioni, degli affari penali, di capo dell'ispettorato generale e di direttore dell'ufficio legislativo; di 21 unità con-

qualifica di dirigente generale di livello C, di cui 5 per le funzioni vicarie dei titolari delle funzioni sopraindicate e 16 per quelle di provveditore regionale; di 16 unità con qualifica di dirigente superiore per le funzioni vicarie di provveditore regionale.

L'articolo 8 distingue gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria — uffici centrali e periferici —, di competenza dei funzionari, e quelli degli organi giurisdizionali giudicanti e requirenti, di competenza dei magistrati, per i quali lo stesso articolo prevede il conferimento di incarichi di dirigenza amministrativa solo presso l'amministrazione centrale, con i limiti e le modalità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In tal senso propone la sostituzione dell'articolo 37 del decreto legislativo delegato sopraindicato, la cui originale formulazione diverge dai criteri dettati dalla legge di delega.

Nell'allegata tabella A sono indicate le sedici sedi di provveditorato regionale dell'amministrazione giudiziaria e le relative circoscrizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Organizzazione giudiziaria
e ordine giudiziario).*

1. L'organizzazione giudiziaria realizza la sintonica operatività delle diverse e distinte funzioni amministrativa e giurisdizionale, nel rispetto delle reciproche competenze, delle differenziate esigenze organizzative e della pari dignità delle due componenti. Tale pari dignità è finalizzata alla efficacia del bilanciamento dei poteri, previsto dalle norme costituzionali a garanzia del rispetto dei diritti del cittadino.

2. Il Ministro di grazia e giustizia provvede, avvalendosi della dipendente struttura dell'organizzazione giudiziaria, all'esercizio delle attribuzioni demandategli dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di:

a) modifica delle circoscrizioni giudiziarie, di organizzazione e di funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, di disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia ed ogni altro oggetto attinente alle predette materie, di cui al secondo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 195 del 1958;

b) reclami avverso le graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici dei concorsi del Consiglio superiore della magistratura per assunzioni e promozione di magistrati, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 195 del 1958;

c) reclami avverso le deliberazioni della commissione di scrutinio del Consiglio superiore della magistratura, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della medesima legge n. 195 del 1958;

d) promovimento dell'azione disciplinare a carico di magistrati, e richiesta di informazioni ai capi delle Corti circa il

funzionamento della giustizia, di cui all'articolo 14 della legge n. 195 del 1958;

e) richieste nominative, al Consiglio superiore della magistratura, dei magistrati da collocare fuori ruolo per la destinazione al Ministero o per il conferimento di altri incarichi estranei alle loro funzioni, e relative comunicazioni di cessazione di cui all'articolo 15 della legge n. 195 del 1958;

f) adozione dei provvedimenti di competenza propria e predisposizione di quelli di competenza del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, di cui all'articolo 17 della legge n. 195 del 1958.

3. L'ordine giudiziario è costituito dai funzionari del ruolo organico del personale dell'area direttiva dell'amministrazione giudiziaria e dai magistrati giudicanti e requirenti del ruolo organico della magistratura ordinaria, nonché dai magistrati onorari e dagli esperti di tribunali e sezioni per i minorenni di corte d'appello, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 2) e 4), della legge 24 marzo 1958, n. 195.

4. Sono ausiliari dell'ordine giudiziario gli impiegati appartenenti ai ruoli organici del personale dell'area di concetto, dell'area esecutiva e dell'area d'ordine dell'amministrazione giudiziaria.

5. Sono altresì ausiliari dell'ordine giudiziario gli impiegati dei ruoli organici del personale degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti.

ART. 2.

(Istituzione del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria).

1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, il quale

provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia:

a) all'attuazione della politica giudiziaria relativa alla organizzazione delle strutture giudiziarie, amministrative e di magistratura, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura di cui agli articoli 10 e 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

b) al coordinamento tecnico-operativo, alla direzione ed amministrazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni all'amministrazione;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del dipartimento medesimo.

2. Al dipartimento è preposto il direttore generale dell'amministrazione giudiziaria scelto tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La dirigenza di cui al comma 2 può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a soggetto estraneo alla pubblica amministrazione ed all'amministrazione della giustizia, dotato di riconosciuta cultura e di spiccata capacità tecnico-manageriale.

4. Al dipartimento è assegnato un vice direttore generale nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'amministrazione giudiziaria, tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) verifica delle attribuzioni che per specifiche ragioni devono essere affidate

agli organi centrali e decentramento delle altre secondo le modalità previste dall'articolo 3 nonché attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici periferici, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale giudiziario;

b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;

c) analisi delle funzioni dirigenziali attive, ispettive, di consulenza e di studio, e previsione della loro attribuzione ai dirigenti dell'amministrazione giudiziaria; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti le nuove professionalità poste in evidenza dalla analisi delle funzioni;

d) previsione dell'attribuzione di incarichi dirigenziali a magistrati, esclusivamente in via eccezionale e provvisoria, secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e solo per le funzioni di capo dell'ufficio legislativo e della direzione generale degli affari penali;

e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al dipartimento.

6. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 5, alla direzione

degli uffici del dipartimento dell'amministrazione giudiziaria possono rimanere magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, con l'adozione, eventualmente anche in sanatoria, della procedura di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nel rispetto, in particolare, della durata massima biennale e della non rinnovabilità dell'incarico, di cui al secondo comma del medesimo articolo.

7. È soppressa la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

ART. 3.

(Istituzione dei provveditorati regionali dell'amministrazione giudiziaria).

1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, i provveditorati regionali della amministrazione giudiziaria.

2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria. Essi operano sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, in materia di personale, organizzazione degli uffici e dei servizi, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.

3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale amministrativo ed i servizi giudiziari, demandata dalle leggi vigenti ai capi degli uffici giudiziari, è trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.

ART. 4.

(Personale dei provveditorati regionali).

1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente generale di livello C dell'amministrazione giudiziaria con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal direttore generale dell'amministrazione giudiziaria, e un dirigente superiore con funzioni vicarie.

ART. 5.

(Istituto superiore di studi giudiziari).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale, con sede in Roma, per la formazione e la specializzazione dei funzionari dell'area direttiva dell'amministrazione giudiziaria, che assumerà la denominazione di Istituto superiore di studi giudiziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la previsione che l'Istituto superiore di studi giudiziari sia sede di indagine sulle problematiche giudiziarie;

b) la previsione che l'istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare, secondo programmi a livello di specializzazione universitaria, la ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica e giudiziaria;

c) la previsione che l'istituto sviluppi le metodologie ed i modelli idonei alla riconduzione delle procedure giudiziario-amministrative, attualmente giurisdizionalizzate, ai canoni propri degli atti amministrativi, al fine di garantire al cittadino sull'operato del funzionario amministrativo un effettivo controllo ad opera degli organi giurisdizionali;

d) la previsione che l'istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei funzionari dell'area direttiva dell'amministrazione giudiziaria;

e) la determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di almeno due sezioni, di cui una per i corsi di formazione ed una per i corsi di specializzazione dei funzionari dell'area direttiva della amministrazione giudiziaria;

f) la previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna

materia determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

g) la previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore di cancelleria, nel limite di un terzo dei posti disponibili nel ruolo relativo, al quale possa partecipare il personale giudiziario dell'area di concetto che non abbia superato i cinquanta anni di età e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

h) la previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale dell'area di concetto dell'amministrazione giudiziaria, di cui alla lettera g) abbia durata biennale; che gli allievi i quali abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione, composta da docenti universitari e funzionari, in relazione alle rispettive competenze didattiche e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza di una delle università degli studi di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

i) la previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore di cancelleria.

ART. 6.

(Istruzione e formazione professionale).

1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale appartenente ai ruoli delle aree di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.

2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli uffici periferici

dell'amministrazione giudiziaria o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione, finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'amministrazione giudiziaria con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

4. Sulle basi di direttive impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'amministrazione giudiziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché di quelle maggiormente rappresentative in sede nazionale. La commissione paritetica è presieduta dal direttore generale dell'amministrazione giudiziaria.

5. Alla commissione paritetica di cui al comma 4 competono altresì:

a) la formazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la determinazione del rapporto numerico tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti.

6. Del corpo dei docenti possono essere chiamati a far parte professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, impiegati dell'amministrazione giudiziaria e di altre Amministrazioni dello Stato, magistrati. Al direttore di ogni scuola, istituto o centro è lasciata la facoltà di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-profes-

sionali e sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.

7. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali. I programmi di formazione e di aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio cui è destinato il personale.

8. Gli allievi non possono essere impegnati in attività di servizio se non per finalità didattiche o per tirocinio, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

ART. 7.

(Revisione degli organici del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del personale del Ministero di grazia e giustizia sono aumentate di 5 unità, con qualifica di dirigente generale di livello B, per le funzioni di direttore generale della amministrazione giudiziaria, di direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, di direttore generale degli affari penali, di capo dell'ispettorato generale e di direttore dell'ufficio legislativo; di 21 unità, con qualifica di dirigente generale di livello C, di cui 5 per le funzioni vicarie dei titolari delle 5 funzioni sopra indicate e 16 per le funzioni di provveditore generale; di 16 unità con la qualifica di dirigente superiore, per le funzioni vicarie di provveditore regionale.

ART. 8.

(Modifica dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — *(Incarichi di funzioni dirigenziali dell'amministrazione giudiziaria e*

della magistratura). — 1. La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici dell'amministrazione giudiziaria e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte o revocate ai dirigenti dell'amministrazione giudiziaria di corrispondente qualifica o livello, ai sensi dell'articolo 15.

2. È consentita l'applicazione di professori universitari, avvocati di chiara fama, esperti o magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 16 del presente decreto fermo il limite temporale massimo biennale previsto dal secondo comma dell'articolo citato.

3. Nulla è innovato rispetto alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi e degli uffici della magistratura ai magistrati, ferma la competenza per le funzioni dirigenziali e direttive del personale dell'area direttiva dell'amministrazione giudiziaria, di cui agli articoli 102 e 103 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 52 del presente decreto, da esercitarsi sui corrispondenti uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria ».

TABELLA A

(articolo 3)

**SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**

- 1) Torino: Piemonte-Valle d'Aosta
- 2) Milano: Lombardia
- 3) Genova: Liguria
- 4) Venezia: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
- 5) Bologna: Emilia-Romagna
- 6) Firenze: Toscana
- 7) Ancona: Marche
- 8) Perugia: Umbria
- 9) Roma: Lazio
- 10) L'Aquila: Abruzzo e Molise
- 11) Napoli: Campania
- 12) Bari: Puglia
- 13) Potenza: Basilicata
- 14) Catanzaro: Calabria
- 15) Palermo: Sicilia
- 16) Cagliari: Sardegna